

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE

TRA

il **Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari** (in seguito anche denominata "Comando Regionale"), Codice Fiscale 80018990723, con sede in Bari (BA) alla Via G. Murat n. 59, in persona del Comandante pro tempore, Gen. D. Fabrizio Toscano, per la carica domiciliato presso la sede del Comando Regionale stesso,

E

l'**Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari** (in seguito anche denominata "Policlinico") - Partita IVA 0484641720, con sede legale in Bari alla Piazza Giulio Cesare - Bari, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Migliore, domiciliato per la carica presso la sede del Policlinico stesso.

Congiuntamente indicate "le Parti"

PREMESSO CHE

- 1) Con DDG n. 774 del 28/05/2019 è stato adottato protocollo d'intesa stipulato tra le Parti avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni specialistiche a cura dei Dirigenti medici del Policlinico di Bari a favore dei militari in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza e dei loro familiari, avvalendosi, a tal fine, dell'Ufficio Sanitario - Poliambulatorio del Comando Regionale Puglia presso la caserma "M.A.V.M. Maggiore Giovanni Macchi";
- 2) successivamente, il protocollo d'intesa è stato prorogato senza soluzione di continuità sino a tutto il 31/12/2023;
- 3) è interesse delle Parti contraenti proseguire le importanti sinergie avviate nel 2019, in un'ottica di collaborazione interistituzionale, con lo scopo di "fare rete" tra istituzioni che concorrono a comuni obiettivi, pur nell'ambito delle rispettive aree di competenza;
- 4) a seguito delle crescenti richieste nel settore del welfare *in house* e al fine di fornire un'organica e qualificata consulenza medico-specialistica che consenta di affrontare al meglio le problematiche attinenti la sfera della salute agli appartenenti del Corpo, il Comando

- Generale della Guardia di Finanza, secondo le previsioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 10 maggio 2018, ha previsto erogazioni di prestazioni sanitarie, a completo carico del Corpo, a favore dei militari in servizio, di quelli in congedo e dei relativi familiari;
- 5) con nota prot. n. 0624761 del 14/12/2023 (acquisita al prot. AOU n. 108603/2023) il Comando Regionale ha fatto richiesta all'AOU Policlinico di Bari di estendere le specialità convenzionate, così da includere anche Ginecologia e Ostetricia e Pediatria;
 - 6) con nota prot. n. 633513 del 19/12/2023 (acquisita al prot. AOU n. 108480/2023) il Comando Regionale ha fatto richiesta all'AOU Policlinico di Bari di rinnovare per un anno il protocollo d'intesa in argomento;
 - 7) a seguito della detta richiesta, con nota prot. AOU n. 108738 del 22/12/2023, successivamente reiterata con nota prot. AOU n. 9933 del 2/2/2024, l'U.O. Affari Generali ha richiesto specifico parere alla Direzione Sanitaria; alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Policlinico e, per il suo tramite, alle U.O. coinvolte di Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Ginecologia, Pediatria, Odontoiatria e Radiologia, in ordine al rinnovo del convenzionamento richiesto;
 - 8) con nota congiunta prot. AOU n. 8571 del 30/01/2024, la Direzione Sanitaria e la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – Policlinico, hanno espresso parere favorevole al rinnovo del convenzionamento per prestazioni sanitarie specialistiche nelle branche di Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Ginecologia, Pediatria, Odontoiatria e Radiologia, precisando l'onere, in capo ai Direttori delle UU.OO. interessate, di vigilanza e controllo periodico *“affinché le prestazioni lavorative di ciascun Dirigente Medico siano conformi a quanto previsto dal CCNL vigente e, cioè, che ogni Dirigente Medico debba garantire all'A.O.U. Policlinico di Bari un monte ore settimanale in regime istituzionale di almeno 38 ore e che il totale dell'orario espletato da ciascun specialista, comprensivo dell'orario dedicato alle prestazioni extra-istituzionali, non debba superare*

complessivamente le 48 ore settimanali (da calcolarsi mediamente nel bimestre). Nel computo generale andranno tenute in considerazione anche le prestazioni eseguite nell'ambito di Convenzioni già in essere e quelle in regime di attività ALPI; bisognerà tener conto, inoltre, di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero). Nell'ambito di ciascun rapporto di convenzione, fermo restando la discrezionalità del Direttore di ciascuna U.O. riferita alle specifiche competenze professionali, dovrà essere garantito l'impegno, a rotazione, di tutti i Dirigenti Medici afferenti alla stessa U.O., i quali dovranno attenersi, per quel che riguarda la rilevazione delle prestazioni effettuate, a quanto indicato nella nota prot. 70892 del 02/08/2023. Sulla base degli esiti delle anzidette attività di verifica e controllo del Direttore di ciascuna U.O., la Direzione Sanitaria si riserva di revocare, laddove necessario, il presente nulla osta, ai fini del successivo esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione, a tutela delle preminenti esigenze di questa Azienda.”;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione mira ad assicurare l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di dirigenti medici e di personale tecnico-sanitario del comparto del Policlinico di Bari a favore dei militari in servizio e in congedo della Guardia di Finanza e dei loro familiari, avvalendosi, a tal fine, dell'Ufficio Sanitario - Poliambulatorio del Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza presso la caserma "M.A.V.M. Maggiore Giovanni Macchi" di Bari.

Fermo restando che in sede di Cabina di Regia di cui al successivo art. 2, potranno essere implementate le specialità sanitarie, le prestazioni mediche saranno erogate nelle seguenti branche: Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica, Riabilitativa e dello Sport, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Ginecologia ed Ostetricia, Pediatria, Odontoiatria e Radiodiagnostica.

Il Policlinico autorizza i Dirigenti Medici e il personale tecnico-sanitario del comparto, afferenti alle UU.OO di cui sopra, ad espletare prestazioni specialistiche della rispettiva disciplina nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

ART. 2 (CABINA DI REGIA)

Per una verifica sia dell'appropriatezza delle prestazioni complessivamente intese, sia dell'efficacia dell'accordo, le parti concordano di individuare, quali referenti:

- per il Policlinico di Bari, il Direttore U.O. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Policlinico pro tempore, per i profili sanitari ed il Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali pro tempore; per i profili amministrativi;
- per il Comando Regionale, i Capi degli Uffici Sanitario e Pianificazione Programmazione e Controllo pro tempore.

La Cabina di Regia si riunisce, tra l'altro, ove risulti necessario aggiornare le modalità di espletamento di cui al successivo art. 3 delle attività svolte in seno al Poliambulatorio, sentiti ove occorra i Direttori delle Unità Operative del Policlinico coinvolte.

ART. 3 (MODALITA' DI ESPLETAMENTO)

Le attività di cui all'art. 1 saranno effettuate presso il Poliambulatorio del Comando Regionale presente all'interno della caserma "M.A.V.M. Maggiore Giovanni Macchi", compatibilmente con le esigenze di servizio che potranno verificarsi presso il Policlinico di Bari, con le modalità, secondo il calendario delle giornate e con gli orari che saranno concordati, anche informalmente con il Direttore U.O. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Policlinico, sentiti i Direttori UU.OO. coinvolti.

Le attività di cui al precedente art. 1 verranno effettuate dai professionisti designati, di volta in volta, dai Direttori delle UU.OO. coinvolte, ove possibile, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici afferenti alla stessa U.O. e delle specifiche competenze professionali di ciascuno nell'ambito delle prestazioni richieste.

La suddetta attività verrà effettuata fuori dall'orario di servizio, di pronta disponibilità e di

qualunque altra prestazione che possa dare titolo a compenso da parte del Policlinico e senza sovrapporsi alla regolare occupazione ordinaria presso la U.O. di appartenenza, compatibilmente con le esigenze delle UU.OO. interessate e in ogni caso con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale, tenuto conto delle pause obbligatorie di riposo disciplinate dalla L. 161/2014, dall'art. 27 cc 2, 10 lett. e) ed f), 13, 16 e 17 nonché, ove applicabile, dall'art. 28 cc 1 e 2 del CCNL del 23/01/2024 – Area Sanità, per il personale della dirigenza medica/sanitaria, ovvero dall'art. 43 CCNL del 02/11/2022 – Comparto Sanità, per il personale di qualifica non dirigenziale, il cui rispetto è in capo ai professionisti che aderiscono alla convenzione.

Inoltre, vige in capo ai Direttori delle singole UU.OO. del Policlinico l'onere di controllo e verifica circa il rispetto, da parte dei professionisti coinvolti, del monte ore previsto dai CCCCNLL vigenti (che fissa, nello specifico: a. per ciascun Specialista dirigente, un monte ore settimanale pari ad almeno 38 ore in regime istituzionale, e pari ad un massimo di 48 ore settimanali, comprensivo dell'orario dedicato alle prestazioni extraistituzionali; b. per ciascun dipendente del comparto, un monte ore settimanale pari a 36 ore, e pari ad un massimo di 48 ore settimanali, quale media calcolata in ragione semestrale) e dall'art. 7 D. Lgs. 66/2003 (in materia di riposo giornaliero).

Sulla base degli esiti delle anzidette attività di verifica e controllo del Direttore della U.O. interessata e della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Policlinico per quanto di competenza, è ferma la discrezionalità del Policlinico di esercitare il diritto di recesso dalla convenzione, a tutela delle preminenti esigenze del Policlinico stesso, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 12.

Gli accessi e le ore effettuate in espletamento di attività oggetto di convenzione, da parte dei singoli professionisti del Policlinico interessati, saranno rendicontati dalle attestazioni del Comando Regionale, con cadenza trimestrale.

In particolare, sarà cura del Comando Regionale trasmettere alla U.O. Affari Generali:

1. elenco dettagliato degli accessi, con indicazione, mese per mese e per ciascun professionista, della data di erogazione della prestazione, completa di ora iniziale e finale, nonché del

quantitativo di prestazioni sanitarie erogate;

2. elenco di riepilogo per ciascuna U.O., con la relativa quantificazione economica dell'onorario e del totale tariffario.

Ricevuti gli elenchi di cui innanzi, l'U.O. Affari Generali provvederà alla trasmissione dei prospetti orari:

- all'Area Gestione del Personale – Ufficio rilevazione presenze del Policlinico, per le necessarie attività di verifica e controllo, propedeutiche alla liquidazione;
- al Direttore della U.O. interessata, per le necessarie attività di verifica e controllo anche in conformità al rispetto del riposo e limite orario massimo della prestazione lavorativa in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nella nota prot. AOU 8571/2024, nonché negli artt. 27, cc. 2, 10, lett. e) ed f), 13, 16 e 17, del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024;
- al RULA, per il successivo autonomo coinvolgimento della U.O. interessata, ai fini delle verifiche e controlli di cui alla L.R. Puglia 13/2019 e al R.R. Puglia 2/2016 nonché ai fini delle attività di verifica dei limiti di cui all'art. 88, comma 5, del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024.

Dietro nulla osta dell'Area Gestione del Personale e del Direttore della U.O. interessata, resi ai sensi del paragrafo che precede, l'U.O. Affari Generali provvederà ad inoltrare al Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza di Bari – ove applicabile – apposita richiesta di ordinativo NSO e trasmetterà all'Area Gestione Risorse Finanziarie del Policlinico (A.G.R.F.) prospetto, distinto per ciascuna U.O., degli importi dovuti a titolo di onorario professionale e prospetto di riepilogo complessivo dovuto a titolo di onorario.

L'A.G.R.F., sulla base dei prospetti ricevuti dalla U.O. AA.GG. ai sensi del periodo che precede e ricevuto – ove applicabile – l'ordinativo NSO provvederà all'emissione della relativa fattura (esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72), successivamente notiziando l'U.O. Affari Generali dell'avvenuto incasso, mediante trasmissione di copia della reversale, ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

ART. 4 (ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI)

Nell'espletamento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione gli specialisti coinvolti nell'attività di consulenza si impegnano ad osservare le norme di diligenza, correttezza e buona fede previste dalle leggi vigenti che disciplinano l'attività dei medici ovvero, comunque, del personale sanitario anche non di qualifica dirigenziale.

Ai fini della corretta rilevazione dell'attività convenzionale svolta, in vista tanto del pagamento dei compensi spettanti ai professionisti che della verifica circa l'equilibrio orario tra le prestazioni svolte istituzionalmente e le prestazioni libero professionali rese, ogni professionista coinvolto dovrà timbrare le prestazioni rese in attuazione della presente convenzione attraverso il codice timbratura aziendale n. 50 (personale ospedaliero) ovvero n. 137 (attivato dall'Università degli Studi di Bari per il personale universitario conferito all'assistenza), attivi anche da remoto.

ART. 5 (ADEMPIMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Il Comando Regionale Puglia garantisce la copertura assicurativa della struttura nei confronti dei soggetti che operano all'interno del Poliambulatorio.

Le attrezzature mediche saranno messe a disposizione del personale medico e sanitario a cura della Guardia di Finanza che ne garantisce la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 6 (CORRISPETTIVO)

Per le prestazioni effettuate dal personale interessato, la Guardia di Finanza si impegna a retribuire le prestazioni, effettuate al di fuori dell'orario di servizio da parte:

- a. dei Dirigenti Medici/Sanitari indicati, con la quota oraria di € 64,00, a titolo di onorario, oltre oneri e spese come per legge, per complessivi € 92,00 orari (all. 1 scheda tariffaria dirigenza);
- b. del personale tecnico-sanitario del comparto indicato, con la quota oraria di € 32,00, a titolo di onorario, oltre oneri e spese come per legge, per complessivi € 46,00 orari (all. 2 scheda tariffaria comparto),

nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento per l'esercizio della libera professione dei dirigenti e dell'area a pagamento, recepito con Delibera dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 280 del 06/03/2017.

A tal fine, si allegano alla presente convenzione n. 2 schede tariffarie orarie, redatte secondo le quote orarie innanzi riportate, rispettivamente, per i professionisti dirigenti e del comparto.

ART. 7 (MODALITA' DI PAGAMENTO)

La liquidazione delle fatture trimestrali emesse dall'A.G.R.F., ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma, da parte della Guardia di Finanza dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

Il Policlinico di Bari provvederà a versare al personale interessato le quote spettanti per le prestazioni effettuate, dopo aver operato le ritenute previste dalle vigenti normative.

ART. 8 (TUTELA DEI LAVORATORI)

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 101/2020.

Le parti concordano che il soggetto beneficiario della prestazione deve garantire la congruità dei luoghi, delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative vigenti e alle valutazioni dei rischi specifiche per le varie attività oggetto di contratto.

In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile, presente e all'uopo autorizzato.

In caso di infortunio, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a fornire al professionista idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi nonché alle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto, altresì, a fornire al

professionista ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della prestazione concordata al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l' informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione vigenti da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Deve inoltre, farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal professionista presso la sede ordinaria di lavoro.

ART. 9 (IDONEITA' SPAZI E ASSICURAZIONE)

Per le attività della presente convenzione, il Comando Regionale garantisce la piena conformità delle strutture e degli spazi messi a disposizione per l'espletamento delle prestazioni, nonché la copertura per i danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati, nei quali si svolge la prestazione nonché per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.

Il Comando Regionale provvederà alla copertura assicurativa dei professionisti per danni ed infortuni eventualmente subiti nell'espletamento delle attività.

Il Comando Regionale si assumerà, altresì, la responsabilità per i rischi causati a terzi/utenti, derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.

L'assicurazione per colpa grave ovvero, laddove prevista, quella per la copertura della responsabilità erariale, resta a carico del professionista.

Il Policlinico assume la copertura della responsabilità per il rischio di infortuni occorsi in itinere, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'Ufficio Sanitario - Poliambulatorio del Comando Regionale Puglia presso la caserma "M.A.V.M. Maggiore Giovanni Macchi" di Bari, per l'attuazione delle attività assistenziali dedotte in convenzione, nonché per i rischi al mezzo aziendale eventualmente utilizzato dai professionisti per gli spostamenti da e verso l'Ufficio Sanitario - Poliambulatorio del Comando Regionale Puglia per le medesime finalità.

Le parti garantiscono che il personale impiegato nell'attività in essere abbia i requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale operando nel rispetto della stessa.

ART. 10 (PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI)

Tutto il personale incaricato all'attività oggetto della convenzione è tenuto al segreto professionale. Tale personale è tenuto a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle attività in relazione a ciascun paziente trattato e alle sue condizioni di salute.

Le Parti dichiarano, per gli effetti di cui al Reg. EU 679/2016 e D. Lgs. 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., che il titolare del trattamento dei dati è la Guardia di Finanza di Bari.

Il Comando Regionale, a sua volta, nomina il Policlinico quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/649. La nomina avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e rimarrà in vigore per tutta la sua durata.

Le Parti sono tenute, tramite il personale coinvolto, e per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. EU 649/2016 e del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, e a trattare i dati esclusivamente per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti, ed a prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati ed in particolare di quelli particolari.

ART. 11 (CONFLITTO DI INTERESSI E CORRUZIONE)

Le parti per tramite dei soggetti coinvolti nell'attività dedotta in convenzione:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interesse, ai sensi del D.P.R. n. 62 e della normativa di riferimento;

➤ rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

➤ sono soggette all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

Le parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 12 (DURATA)

La presente convenzione avrà validità annuale a decorrere dal 01/01/2024, dovendosi intendere quale rinnovo della precedente intesa senza soluzione di continuità.

Successivamente il presente accordo potrà essere rinnovato annualmente tramite comunicazione scritta tra le parti da notificarsi entro 30 giorni prima del termine di scadenza della stessa, mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC agli indirizzi:

direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;

ba0210000p@pec.gdf.it

salva la successiva formale ratifica con provvedimento amministrativo.

In aggiunta alla specifica ipotesi di cui all'art. 3, entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC agli indirizzi:

direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;

ba0210000p@pec.gdf.it.

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

ART. 13 (FORO COMPETENTE)

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

ART. 14 (SPESE)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57, comma 5 e art.1 lett.b) del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con relativo onere a carico del Comando Regionale Puglia.

Le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico del Comando Regionale Puglia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Per la Guardia di Finanza

Il Comando Regionale Puglia

Gen. D. Fabrizio Toscano

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Conorziale Policlinico di Bari

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Migliore

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA AZIENDALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
EX ART. 91, C.2 CCNL Area Sanità 2019-2021
(personale della Dirigenza Sanitaria)

Cod. voce	Descrizione		%	Importi (€)
A	Onorario del professionista	(1)		64,00
B	Compenso spettante al personale di supporto diretto			
C	Quota Fondo di perequazione [art. 5, c.2, lett. e) DPCM 27/3/2000]	(2)	5,0%	3,20
D	Quota Fondo incentivazione [art. 12, lett. c) DPCM 27/3/2000]	(2)	1,0%	0,64
E	Oneri sociali a carico azienda	(3)	23,8%	0,91
F	IRAP	(4)	8,5%	5,77
G	Quota Fondo ex art. 2, lett e), D.L. n. 158/2012 (c.d. "Decreto Balduzzi")	(5)	5,0%	3,20
	Totale voci			77,72
H	Margine contributivo	(6)	23,0%	14,72
	Arrotondamento			-0,44
TOTALE TARIFFA				92,00

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA AZIENDALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
(personale del comparto)

Cod. voce	Descrizione		%	Importi (€)
A	Onorario del professionista	(1)		32,00
B	Compenso spettante al personale di supporto diretto			
C	Quota Fondo di perequazione [art. 5, c.2, lett. e) DPCM 27/3/2000]	(2)	5,0%	1,60
D	Quota Fondo incentivazione [art. 12, lett. c) DPCM 27/3/2000]	(2)	1,0%	0,32
E	Oneri sociali a carico azienda	(3)	23,8%	0,46
F	IRAP	(4)	8,5%	2,88
G	Quota Fondo ex art. 2, lett e), D.L. n. 158/2012 (c.d. "Decreto Balduzzi")	(5)	5,0%	1,60
	Totale voci			38,86
H	Margine contributivo	(6)	23,0%	7,36
	Arrotondamento			-0,22
TOTALE TARIFFA				46,00